



ALLEGATO A

CONDIZIONI ESECUTIVE E CAPITOLATO PRESTAZIONALE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE IN AREE DI VENEZIA CENTRO
STORICO, LIDO, ISOLE E TERRAFERMA

Denominazione ufficiale: Comune di Venezia

Direzione: Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico

Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi

RUP: avv. Marco Mastroianni

Contatti: Tel. 0412746141; e-mail: supportogiuridico.verdepubblico@comune.venezia.it

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO e STANDARD QUALITATIVI

L'appalto ha ad oggetto la manutenzione ordinaria del verde pubblico di tipo urbano in particolare: interventi di potatura arborea ed arbustiva e estirpazione delle ceppaie in aree di Venezia Centro Storico ed Isole e in aree della Terraferma, interventi di Abbattimento di alberature con tecnica del *tree climbing*, interventi di consolidamento arboreo, interventi manutenzione ordinaria della vegetazione in zone di Venezia Centro Storico, Lido e Pellestrina (cpv 77310000-6 - Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi) ateco 81.30.00

Le prestazioni richieste sono quelle dettagliate nell'Allegato B - Relazione illustrativa e nell'Allegato C - CME_QE_ELENCO POTATURE e CEPPEAIE.

Al fine di garantire l'accuratezza della prestazione si precisa che, in ordine alle attività di seguito specificate le stesse dovranno essere rese nel rispetto di specifici standard qualitativi come di seguito dettagliati:

POTATURE

Gli interventi di potatura dovranno conformarsi allo "Standard Europeo di potatura degli alberi" pubblicato ufficialmente da EAS (European Arboricultural Standard) nel 2021 ed a questo dovrà fare riferimento l'Appaltatore per le modalità di esecuzione e per tutti gli altri aspetti tecnici non esplicitati nelle presenti condizioni esecutive.



In conformità a quanto previsto dal D.M. n. 63 10 marzo 2020 - Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ora denominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, gli interventi di potatura devono essere svolti unicamente da personale competente, in periodi che non arrecano danni alla pianta e non creano disturbo all'avifauna nidificante ed effettuati solo nei casi strettamente necessari.

In particolare, sono da evitare la capitozzatura, la cimatura e la potatura drastica poiché indeboliscono gli alberi e possono creare nel tempo situazioni di instabilità che genereranno altresì maggiori costi di gestione. Per capitozzatura s'intende il taglio drastico della chioma operando con tagli internodali che possono riguardare sia le grosse branche ad andamento verticale (topping) che le ramificazioni laterali. Tale operazione, infatti, interrompe drasticamente il flusso della linfa causando uno scompenso energetico, ormonale e successivamente meccanico (getti epicormici mal inseriti nel punto di taglio) alla pianta nonché crea grosse ferite da cui è possibile l'ingresso di patogeni.

Le tipologie di potatura impiegate devono rientrare all'interno di quelle presentate e descritte all'interno degli "Standard Europei di Potatura" (EAS2021).

La dimensione diametriche delle ferite da potatura deve essere ridotta al minimo: è opportuno che le dimensioni delle ferite non superino un diametro massimo di 5 cm nel caso di specie a debole compartimentazione e di 10 cm per specie a buona compartimentazione.

Eccezioni possono essere applicate in caso di potatura di rami morti o rimozione di rami per motivi di sicurezza.

I tagli dovranno essere effettuati con strumenti affilati, avendo cura di non rilasciare monconi, utilizzando come metodi il taglio di soppressione ed il taglio di ritorno (o di riduzione) per evitare la proliferazione di rami epicormici e rispettando il collare, rilasciando gli opportuni tiralinfa.

A seconda delle necessità e in accordo con il RUP, dovranno essere utilizzate piattaforme aeree e la tecnica del "tree-climbing", pertanto l'Appaltatore dovrà avere personale tecnicamente certificato (ETW, ETT, CA, BCMA e VETCERT) nel rispetto delle ordinarie norme di sicurezza.



Durante le operazioni di potatura verrà posta cura particolare affinché i rami, nella caduta, non provochino danni a persone o cose ed alla vegetazione adiacente, dovranno essere evitati altresì inutili calpestamenti e alterazioni del suolo, dei prati o dei percorsi presenti nell'area di cantiere.

La impresa aggiudicataria aggiudicataria si assume l'onere di ripristino dei luoghi deteriorati e danneggiati durante le operazioni di accantieramento e potatura, nonché l'asporto dei residui di potatura e il loro conferimento a discarica autorizzata.

Durante l'esecuzione dei tagli si dovranno seguire le buone norme di igiene fitoiatrica, che si ritiene necessario solo menzionare, perché ormai generalmente ben note alle ditte specialistiche: rispetto del collare, esecuzione di tagli di ritorno, evitare il taglio di branche grosse, mantenere i tiralinfa, adottare le norme di legge per limitare la diffusione di agenti patogeni gravi (Ceratomyxa su platano), evitare le potature in periodi inadatti, ecc.

ABBATTIMENTI

Le operazioni di abbattimento dovranno svolgersi in modo tale che, durante le stesse, gli alberi e i rami, nella caduta, non provochino danni a persone o cose ed alla vegetazione adiacente.

Qualora l'abbattimento della pianta intera sia potenzialmente dannoso per persone e cose, dovrà essere valutata la possibilità di effettuare una sramatura preventiva e di procedere ad un abbattimento "a pezzi" utilizzando, se necessario, autoscafe e piattaforme aeree. Particolare attenzione dovrà essere posta anche nell'evitare inutili calpestamenti e alterazioni del suolo, dei prati o dei percorsi presenti nell'area di cantiere.

Nel caso in cui, a seguito di abbattimento, non dovesse essere eseguito il contestuale reimpianto, a seguito della fresatura della ceppaia, l'area dovrà essere lasciata in sicurezza compattando e livellando il terreno evitando la presenza di avvallamenti e buche.

Qualora si rendesse necessario abbattere alberature durante il periodo di nidificazione della fauna selvatica dal 15 Marzo al 30 settembre, nel rispetto della direttiva 2009/147 CE riferita alla conservazione degli uccelli selvatici (nel rispetto dell'art. 3 del D.P.R. 31/03/1979), deve essere fatta un'attenta valutazione preliminare preventiva all'intervento. Nell'eventualità venisse riscontrata la presenza di fauna selvatica



L'Appaltatore deve sospendere l'attività in corso e contattare tempestivamente il servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici (tutela.animali@comune.venezia.it) del Comune di Venezia in modo che si valuti caso per caso la soluzione migliore per tutelare la fauna selvatica presente e salvaguardare il relativo habitat.

CEPPAIE

Gli interventi di fresatura/estirpazione delle ceppaie devono prevedere:

- **Se non previsto reimpianto:** l'impresa aggiudicataria, in seguito all'estirpazione dell'apparato radicale, provvede alla chiusura della buca ripristinando le quote campagna, mediante il riempimento del volume con idoneo terreno vegetale correttamente compattato;
- **Se previsto reimpianto:** l'intervento prevede l'estirpazione o la fresatura delle ceppaie, qualunque sia il diametro e ad una profondità utile alla messa a dimora di una nuova pianta.
- Collocazione di divieti e segnaletica durante le lavorazioni;
- L'utilizzo di adeguati mezzi e attrezzature idonee all'estirpazione o fresatura delle ceppaie compreso il trasporto in loco delle stesse;
- La raccolta e il trasporto del materiale di risulta presso apposito centro di smaltimento o di recupero;
- Finitura a mano dei bordi ove occorra;
- Riempimento della buca con terreno vegetale (se non previsto reimpianto), la sistemazione delle cordonate e del manto bituminoso se presente, la riparazione del sistema di irrigazione se presente ed eventualmente danneggiato durante le operazioni di scavo; e quanto necessario a garantire un servizio eseguito a regola d'Arte.

La Stazione appaltante, rispetto alle modalità esecutive sopra descritte, eseguirà i controlli di cui al successivo art. 6.

Art. 2 - DURATA E VALORE DELL'APPALTO

L'appalto avrà una durata compresa dalla data della stipula contrattuale su piattaforma Mepa al **31/12/2026**.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto prestazione unica ed omogenea.



L'importo da ribassare per il presente appalto viene stabilito in **€ 139.329,96** (iva esclusa), comprensivo dei costi della manodopera pari ad € 66.765,95 che non devono essere assoggettati a ribasso; l'operatore dovrà pertanto considerare il ribasso solo sull'importo dei servizi al netto del costo della manodopera, salvo quanto previsto dall'art. 41 c. 14 del D.Lgs 36/2023. Il ribasso così offerto troverà poi applicazione sui prezzi contrattuali. I costi della sicurezza, parimenti non soggetti a ribasso, sono stati quantificati in **€ 402,90**.

Art. 3 - MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Si applica quanto disposto dall'articolo 120 del D.Lgs 36/2023 che disciplina le modifiche dei contratti in corso di esecuzione, nonché le varianti in corso d'opera, senza la necessità di una nuova procedura di affidamento.

Ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del medesimo decreto, qualora nel QE del presente affidamento sia previsto un aumento o una diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione delle stesse, alle condizioni originariamente previste, senza che questi possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 4 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio [o in alternativa dei beni] superiore al 5% (cinque per cento,) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5% (cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza una ponderazione tra i seguenti indici secondo i rispettivi pesi: PC [OOST indice generale senza tabacchi] 42,79 % IR[813] Cura e manutenzione del paesaggio 48,06 % PPS [494] Trasporto di merci su strada e servizio trasloco 9,15%.

Art. 5 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'affidatario dichiara di essere disponibile a dare avvio all'esecuzione dell'appalto immediatamente dopo la stipula del contratto mediante piattaforma Mepa.

E' facoltà della stazione appaltante procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs 36/2023.



Art. 6 - MODALITÀ, ONERI, RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO

La ditta aggiudicataria si impegna a realizzare il servizio in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.

Ai sensi della Misura C36 del Piao 2025-2027 del Comune di Venezia, rinvenibile sul sito dell’Ente, si specifica che l’Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni stesse, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell’esecuzione del servizio;
- il personale delegato alle attività di controllo potrà effettuare verifiche puntuali o a campione anche mediante una procedura in contraddittorio con l’appaltatore, prima, durante, dopo le lavorazioni, al fine di garantire la massima efficacia delle attività di pianificazione operativa ed eventualmente proporre cambiamenti migliorativi.

Per quanto sopra esposto, si specifica che, al fine di monitorare la realizzazione di quanto affidato dal punto di vista temporale, quantitativo e qualitativo, l’Amministrazione eseguirà controlli, sia documentali che sui luoghi oggetto del servizio, nelle modalità indicate di seguito: controlli periodici a campione in campo per la verifica delle attività e delle prestazioni definite all’interno del CME.

Per quanto sopra esposto, si specifica che, al fine di monitorare la realizzazione di quanto affidato dal punto di vista temporale, quantitativo e qualitativo, l’Amministrazione eseguirà controlli, sia documentali che sui luoghi oggetto del servizio, nelle modalità indicate di seguito.

- Controlli periodici a campione sui luoghi di intervento per la verifica delle attività e delle prestazioni definite all’interno del CME;
- Almeno 2 controlli, anche a sorpresa, durante l'esecuzione del servizio che verranno documentati mediante verbalizzazione anche in contraddittorio nonché alla conclusione dello stesso. Per quanto riguarda la qualità delle prestazioni verrà verificata secondo i criteri descritti nell’Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO.



L'appaltatore si impegna ad applicare le norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. L'operatore economico può indicare, nella propria offerta, il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante **ovvero il contratto collettivo per gli operai agricoli e florovivaisti (A011)**.

In ques'ultimo caso, l'operatore economico, unitamente all'offerta, dovrà presentare la dichiarazione di equivalenza delle tutele, ai sensi dell'art. 11 c. 4 del D.Lgs 36/2023 ed in conformità a quanto indicato nell'allegato I.01 del medesimo decreto. Ai fini della suddetta dichiarazione, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosectore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa. Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed a mantenere la regolarità dei versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.

L'appalto dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza (cfr. art. 26 e Titolo IV del D.Lgs 81/2008), prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. L'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi necessari a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori e servizi svolti, oltreché tutti i procedimenti e le cautele idonei a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati che si potrebbero verificare durante le operazioni di competenza riguardanti i lavori e servizi oggetto del presente capitolato.



Art. 7 – OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica

L'Affidatario, in sede di presentazione dell'offerta comunica, a mezzo del portale Mepa, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i e si impegna, inoltre, a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni vicenda modificativa che riguardi il conto corrente entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

L'affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento di quanto dovutogli ai sensi del presente atto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'affidatario si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 25 comma 2bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG).

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia



dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8 – FATTURE E PAGAMENTI

I certificati di pagamento, relativi agli acconti del corrispettivo verranno emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato avanzamento del servizio e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, sulla base delle attività regolarmente svolte, come di seguito indicato:

- 1° SAS al raggiungimento del 40% delle prestazioni affidate;
- 2° SAS al raggiungimento dell'ulteriore 40% delle prestazioni affidate;
- 3° SAS a saldo.

Sull'importo di ogni stato di avanzamento saranno applicate, oltre al ribasso contrattuale, anche la ritenuta dello 0,5% e sarà effettuato il recupero proporzionale dell'anticipazione concessa.

Tale ritenuta verrà corrisposta, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'appaltatore, e previo rilascio del DURC.

Previa verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC in corso di validità dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, la Stazione Appaltante procede al pagamento entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla trasmissione di ogni fattura elettronica.

Sulla fattura, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovranno obbligatoriamente essere riportati:

- l'indicazione del codice univoco UFWX64;
- l'indirizzo di fatturazione: SAN MARCO, 4136 - VENEZIA - 30124 (VE) VENETO;
- centro di costo: 335;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) associato alla presente procedura;
- l'impegno di spesa comunicato dall'Amministrazione aggiudicatrice;
- (*se tenuto*) la dicitura "scissione dei pagamenti" (Split Payment);
- il codice IBAN del conto dedicato per il pagamento mediante bonifico bancario;



Le suddette indicazioni costituiscono **requisito essenziale** per procedere al pagamento delle fatture stesse.

Art. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE

La stipula del contratto avverrà con le modalità previste dalla piattaforma MEPA e sarà immediatamente efficace. Sono fatte salve le clausole risolutive espresse che dovessero intervenire ed operare nel rapporto contrattuale.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti la stessa. In particolare, considerato che ai sensi della Risoluzione-Agenzia delle entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013, il documento di accettazione, firmato da Punto Ordinate dell'amministrazione contiene tutti i dati essenziali del contratto, l'affidatario è tenuto ad assolvere gli obblighi dell'imposta di bollo se non esente a termini di legge.

Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs 36/2023, con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve *una tantum* al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

Art. 10 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA , PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E PANTOUFLAGE

La validità e l'efficacia dell'aggiudicazione e del contratto sono subordinate all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del contratto.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tra Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto perfezionato in data 9/10/2025, consultabile sul sito della regione Veneto, all'indirizzo [www.https://www.regione.veneto.it/documents/10136/13816557/Protocollo_legalita_DGR_721_2025_Firmato_signed.pdf/bea11e6b-ff14-4a59-8c2c-29a757e6e954](https://www.regione.veneto.it/documents/10136/13816557/Protocollo_legalita_DGR_721_2025_Firmato_signed.pdf/bea11e6b-ff14-4a59-8c2c-29a757e6e954). La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente procedura di affidamento.

L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contrattanti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.



Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Inoltre, qualora l'attività del presente affidamento abbia ad oggetto attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, commi 53 e ss. L. n. 190/2012, il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o in caso di diniego di iscrizione nelle *cd. "White-list"* in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 91 del predetto decreto legislativo o nelle more dell'iscrizione nelle predette liste.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del presente appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore, inoltre, si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del



presente appalto la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

L'operatore economico, inoltre, si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei servizi, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad accettare il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tra Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto perfezionato in data 9/10/2025.

La validità e l'efficacia dell'aggiudicazione sono subordinate, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter d.lgs. 165/2001 e s.m.i., alla condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex



dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. divieto di *pantouflage*).

Art. 11 – PENALI PER RITARDO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA PER IL MERO RITARDO

Nel caso di mancanza, ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, e in ogni altro caso in cui le stesse non siano realizzate con le modalità previste dal presente capitolato, il Comune di Venezia, si riserva di applicare, ex art. 126 d.lgs. 36/2023, una penale dell'uno virgola cinque (1,5) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, con il limite massimo del 10% di detto importo.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento, allo scopo di consentire all'aggiudicatario l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Acquisite le controdeduzioni, qualora le stesse siano valutate negativamente dal RUP o, ovvero sia scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, si procederà ad applicare le penali.

Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 15 (quindici) l'Amministrazione, senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, ivi compresi spese ed oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia effettivamente utilizzabile.

ART. 12 – RECESSO

Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito all'appalto, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.lgs 36/2023, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Affidatario.

Art. 13 – GARANZIE

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.lgs 36/2023 non è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 117, comma 1 e dell'art. 53, comma 4, del D.lgs 36/2023, è invece richiesta per la sottoscrizione del contratto la prestazione da parte dell'appaltatore della garanzia definitiva in misura pari al 5% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'art. 106 del medesimo



decreto e fatte salve le riduzioni o gli eventuali aumenti al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 117 comma 1 del d.lgs. 36/2023, da rilasciarsi dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 c.c., secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Con la stipula del contratto l'affidatario si impegna a trasmettere copia della polizza per danni di cui all'articolo 117, comma 10, del D.Lgs 36/2023, nei termini ivi indicati.

Art. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In caso di affidamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs 36/2023, la cessione del contratto, anche parziale, è nulla ai sensi di quanto disposto dall'articolo 119, comma 1, del medesimo decreto. Tale previsione costituisce clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c., che viene espressamente accettata dall'operatore economico con la presentazione della propria offerta.

Art. 15 – SUBAPPALTO

È ammessa la facoltà di affidare in subappalto, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto all'art. 119 del Dlgs 36/2023 (in particolare del comma 2). le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro III del D.Lgs 36/2023;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'affidatario trasmette il contratto di subappalto, alla stazione appaltante, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto.

Il contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante, per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore è, inoltre obbligato a comunicare, all'appaltatore ed alla stazione appaltante, tempestivamente, la perdita della qualificazione posseduta.



Per quanto non espressamente previsto trova applicazione quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 119 comma 17 del Dlgs 36/2023 e della "Misura C_27 del PIAO 2026-2028" del Comune di Venezia (rinvenibile sul sito istituzionale) al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali è vietato l'ulteriore subappalto a soggetti privi dell'iscrizione di cui all'art. 1 comma 52 legge n. 190/2012, con riferimento alle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 53 legge n. 190/2012.

L'appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque altro titolo nell'esecuzione dell'appalto la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere gli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tra Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto perfezionato in data 9/10/2025, ivi compresa quella con cui il subappaltatore/subcontraente, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata ne corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente, dipendente.

Nel caso di utilizzo da parte dell'appaltatore di personale in posizione di distacco, l'utilizzo di personale distaccato per l'esecuzione del subappalto dovrà essere previamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore dovrà indicare, altresì, l'impresa distaccante, oltre a rendere le dichiarazioni in merito alla sussistenza dei requisiti di legittimità del distacco (es. contratto di rete) e all'avvenuta comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro.

L'autorizzazione al distacco della manodopera è subordinata alla preventiva acquisizione delle informazioni antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011 a carico della società distaccante.

La Committente, entro un termine definito dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra. L'impresa subappaltatrice che utilizza personale in distacco rende la dichiarazione sul possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione dell'appalto, anche a prescindere dal supporto dell'impresa distaccante.

Prima del pagamento di ogni stato di avanzamento nell'esecuzione delle prestazioni e di quello finale, l'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante le fatture



quietanzate dal subappaltatore. In caso di mancato adempimento, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento all'appaltatore.

Al fine di monitorare il rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria della filiera delle imprese coinvolte nell'esecuzione, l'appaltatore si obbliga a fornire alla Stazione appaltante le fatture e la copia dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori dal conto dedicato, riportanti il CIG e, se presente, il Cup relativi all'appalto.

La Stazione appaltante si riserva di acquisire dichiarazioni sostitutive, rilasciate, secondo le formalità di legge, da parte degli ulteriori soggetti della filiera attestanti la regolarità dei pagamenti in merito alla tracciabilità, in modo da consentire la verifica della tracciabilità dei pagamenti intercorsi all'interno di tutta la filiera delle imprese nonché di effettuare controlli a campione sui flussi finanziari dell'appalto richiedendo all'appaltatore la documentazione dei pagamenti afferente ai vari subcontraenti.

Art. 16 – RISOLUZIONE, INADEMPIMENTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatto salvo quanto previsto all'art. 122, comma 1 D.lgs. n. 36/2023, il venir meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione dell'appalto, anche di uno solo dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura determina la facoltà per l'Amministrazione appaltante di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1453 Codice Civile, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte della stessa, nonché il diritto per il Comune di Venezia di affidare la prestazione, o la sua parte rimanente, a terzi, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., inoltre, l'Amministrazione può risolvere il contratto al verificarsi delle seguenti situazioni:

- in caso di frode o di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla presente procedura, in particolare nel caso in cui non esegua l'appalto in modo strettamente conforme all'offerta e al presente allegato e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti ;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la fornitura;
- mancato rispetto delle normative vigenti;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento (DPR n. 62/2013 e s.m.i. e quello interno del Comune di Venezia adottato con delibera di Giunta n. 78 del 13/04/2023);



- mancato rispetto del Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tra Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto perfezionato in data 9/10/2025. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta, nei confronti dell'operatore economico, obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

Ogni addebito è preceduto da formale contestazione allo scopo di consentire al fornitore il diritto al contraddittorio. Questi può presentare specifiche controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

Acquisite le controdeduzioni, qualora siano valutate negativamente ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, l'Amministrazione può risolvere il contratto. Il verificarsi della risoluzione del contratto determina, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria, il diritto, in capo al Comune di Venezia di procedere all'esecuzione in danno.

Art. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente allegato Condizioni esecutive, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13/04/2023.

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. copia del codice di comportamento interno approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023. L'affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 e s.m.i. e di quelli sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.



Art. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Art. 19 - RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE

Con l'invio della proposta di preventivo l'operatore economico accetta espressamente che la definizione delle controversie avvenga secondo la procedura prevista dal D.Lgs. n. 36/2023 ove ne ricorrano i presupposti e che, con la sottoscrizione di eventuali accordi bonari o transazioni da parte dell'appaltatore, cessi la materia del contendere.

Art. 20 - FORO COMPETENTE E RICORSI GIURISDIZIONALI

Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza per il Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

Letto e sottoscritto digitalmente per accettazione dall'operatore economico in sede di offerta.